

10414/63 Q1

Scus 1126  
2015

Cron 5129

Rep 1774



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del dr. Carmine Capozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4523/2011 RG, avente ad oggetto: azione di nullità ed altro, e vertente:

TRA

[redacted], con sede legale in [redacted] Via [redacted]  
[redacted], in persona del l.r. p.t., e [redacted], entrambi domiciliati ai fini del giudizio in [redacted] 4, presso gli A [redacted]  
[redacted] e A [redacted], che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione.

oggetto:  
contro:  
bancari  
munda dep  
il 12-6-15

Attori

E

[redacted], con sede legale in [redacted] 3,  
in persona del l.r. p.t., domiciliata ai fini del giudizio in [redacted]  
[redacted], presso l'A [redacted] che la rappresenta e difende, assieme con l'A [redacted] di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.

Convenuta

CONCLUSIONI

Q

PANTE ATTRICE: conclusioni

Av. Rocco  
Av. Emma

- 1) accertare e dichiarare che la banca ha violato il divieto di capitalizzazione degli interessi in relazione ai contratti di finanziamento;
- 2) accertare e dichiarare l'ammontare degli interessi dovuti, con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, in base ai risultati del ricalcolo che sarà effettuato in sede di C.T.U. contabile sui contratti di finanziamento, con applicazione del tasso di interesse semplice determinato sulla base del tasso previsto dall'art. 117 TUB, ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c.;
- 3) nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga applicabile il tasso di interesse convenzionale, accertare e dichiarare l'ammontare degli interessi dovuti, con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi;
- 4) condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali in favore dell'attore;
- 5) dichiarare la nullità delle fidejussioni;
- 6) vinte le spese.

\* \* \*



6

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA**  
**CONVENUTA, DEUTSCHE BANK S.p.A.**

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le pronunce e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

**In sede di merito**

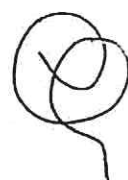
- Respingere le domande proposte dagli attori, perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo dalle stesse con la miglior formula la convenuta.

**In via riconvenzionale**

- Condannare [redacted] a pagare in via tra loro solidale o in subordine alternativa a [redacted] l'importo di € 12.286,10, nonché l'ulteriore importo di € 19.176,34, o quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare di legge o di giustizia, oltre agli interessi convenzionali da ogni singola scadenza al saldo.
- Nella non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande restitutorie formulate dagli attori, dichiarare la compensazione fra quanto eventualmente riconosciuto dovuto da [redacted] a [redacted] e quanto riconosciuto dovuto da questi ultimi a Deutsche Bank S.p.A. con condanna degli attori al pagamento in via tra loro solidale o in subordine alternativa dell'importo residuo dagli stessi ancora dovuto a Deutsche Bank S.p.A. oltre accessori.

**In ogni caso**

- Con vittoria di spese, diritti e onorari e con condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96, I c., c.p.c., in misura non inferiore a € 5.000,00, nonché con condanna dei medesimi al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, u.c., c.p.c..



In sede istruttoria

- La convenuta insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:

- 1) "Vero che [redacted] ha corrisposto in data 12 giugno 2007 al fornitore [redacted] con sede in [redacted], l'importo di € 24.200,00 quale pagamento dell'autovettura Mazda 5 TD, telaio n. 169053, oggetto del contratto di finanziamento n. 02968017200 stipulato con Manino Impianti S.r.l., come da doc. 1) conv., che si rammostra al teste".
- 2) "Vero che [redacted] ha rimborsato a [redacted] riguardo al contratto di finanziamento n. 02968017200, avente a oggetto l'autovettura Mazda 5 TD, telaio n. 169053, le prime 24 rate di € 242,00 cad., nel periodo 12 luglio 2007 - 12 giugno 2009, nonché ulteriori 23 rate mensili di € 486,00 cad. nel periodo 12 agosto 2009 - 12 giugno 2011, come da doc. 2) conv., che si rammostra al teste".
- 3) "Vero che [redacted] riguardo al contratto di finanziamento n. 02968017200 non ha più rimborsato a [redacted] rate scadute dal 12 luglio 2011 in avanti, come da doc. 2) conv., che si rammostra al teste".
- 4) "Vero che [redacted] ha corrisposto in data 19 settembre 2007 al fornitore [redacted] con sede in [redacted], l'importo di € 26.000,00 quale pagamento del furgone HYUNDAI N1, telaio n. 080997, oggetto del contratto di finanziamento n. 03089144200 stipulato con Manino Impianti S.r.l., come da doc. 3) conv., che si rammostra al teste"
- 5) "Vero che [redacted] ha rimborsato a [redacted] riguardo al contratto di finanziamento n. 03089144200, avente a oggetto il furgone HYUNDAI N1, telaio n. 080997, le prime 24 rate di € 260,00 cad.,



nel periodo 16 marzo 2008 - 16 febbraio 2010, nonché ulteriori 13 rate mensili di € 564,00 cad. nel periodo 16 aprile 2010 - 16 aprile 2011, come da doc. 4) conv., che si rammostra al teste".

6) "Vero che ~~Immobiliare S.p.A.~~ riguardo al contratto di finanziamento n. 03089144200 non ha più rimborsato a ~~Bank S.p.A.~~ le rate scadute dal 16 maggio 2011 in avanti, come da doc. 4) conv., che si rammostra al teste".

7) "Vero che il credito di ~~Bank S.p.A.~~ nei confronti di ~~Immobiliare S.p.A.~~ riguardo al contratto di finanziamento n. 02968017200 è pari a € 12.286,10 alla data del 10 maggio 2012, come da docc. 1), 2) e 12) conv., che si rammostrano al teste".

8) "Vero che il credito di ~~Bank S.p.A.~~ nei confronti di ~~Immobiliare S.p.A.~~ riguardo al contratto di finanziamento n. 03089144200 è pari a € 19.176,34 alla data del 10 maggio 2012, come da docc. 3), 4) e 12 bis) conv., che si rammostrano al teste".

Si indica a teste il sig. ~~\_\_\_\_\_~~  
S.p.A., con riserva di indicare il nominativo di altri testi e con delega per l'escussione al Tribunale di Milano.

- ~~Bank S.p.A.~~ si oppone infine per le ragioni illustrate negli atti di causa all'ingresso della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli attori, avente natura esplorativa e mirante a supplire l'onere probatorio gravante sulla parte, e comunque irrilevante ai fini del giudizio.

- Si fa salva ogni istanza, deduzione e produzione.

Lucca, 20 marzo 2015

## Ragioni di fatto e di diritto della decisione

### § 1.-

\_\_\_\_\_ premesso che la prima aveva stipulato con la \_\_\_\_\_ (di seguito citata anche brevemente "banca") due contratti di mutuo (finanziamenti prestitempo, erogati per l'acquisto di due autovetture), identificati dai nn.3089144200 e 2968017200; che il secondo si era costituito fideiussore in relazione ad entrambi i mutui; che i mutui erano stati convenuti con piano d'ammortamento alla francese; che simile piano cela una forma di anatocismo, poiché le rate d'ammortamento sono calcolate in base ad una formula di matematica finanziaria che include l'interesse composto; che, dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, l'anatocismo è lecito a condizione che la convenzione di mutuo preveda un'apposita clausola sottoscritta dal mutuatario; che nei contratti *de quibus* non era stata inserita alcuna convenzione sulla capitalizzazione degli interessi, in aperta violazione dell'art.3 della predetta delibera CICR; che le prestate fideiussioni erano nulle per violazione degli artt.1938 e 1941 c.c.; tanto premesso, convenivano in giudizio la banca per l'udienza dell'8/6/2012, concludendo come in epigrafe trascritto.

### § 2.-

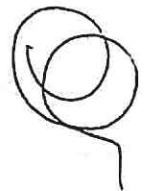
Radicali il contraddittorio, si costituiva in giudizio la banca, contrastando punto per punto le domande attrici e agendo in riconvenzionale per il pagamento dell'importo residuo di ciascun mutuo, come meglio indicato in comparsa di risposta, oltre interessi convenzionali sino al saldo.

### § 3.-

Non ammessa la CTU contabile richiesta dall'attrice, la causa passava in decisione all'udienza del 20/3/2015.

### § 4.-

Le domande attrici sono infondate e vanno respinte.



#### 4.1.-

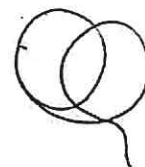
La tesi secondo cui il piano d'ammortamento alla francese includerebbe l'anatocismo, con conseguente violazione dell'art.1283 c.c. e dell'art.3 della delibera CICR 9.2.2000, è frutto di un'evidente incomprensione dei dati normativi e della finalità delle formule di matematica finanziaria sottostanti all'elaborazione dei piani d'ammortamento.

La necessità di elaborare un piano di ammortamento si pone quando il mutuatario e il mutuante concordano che il debito di restituzione del capitale e quello di pagamento degli interessi vengano estinti periodicamente mediante rimborso rateale, anziché *una tantum* alla scadenza del termine del rapporto.

In quest'ultimo caso, la quantificazione del debito di restituzione e degli interessi è molto semplice. Ad esempio, supponendo che il mutuatario abbia ottenuto un prestito dell'importo di euro 12.500,00, da restituire dopo cinque anni assieme agli interessi semplici annualmente maturati al tasso del 9,75%, alla scadenza del termine quinquennale egli dovrà restituire il capitale, pari ad euro 12.500,00, più gli interessi semplici maturati nel quinquennio, pari a complessivi euro 6.093,75 (ovvero euro 1218,75 annuali x 5 anni), per un totale di euro 18.593,75 (capitale + interessi semplici maturati nel quinquennio).

In simile ipotesi nessuno dubita che ci sia anatocismo. Per aversi anatocismo le parti devono prevedere che al termine di ogni anno gli interessi maturati al tasso del 9,75% si cumulino con il capitale (pari ad euro 12.500,00) e producano a loro volta interessi.

Nella diversa ipotesi in cui il mutuo sia restituito parzialmente e periodicamente, la situazione è più complessa, perché numerose sono le varianti da prendere in considerazione, rimesse alla libera scelta delle parti.



Ma anche in tal caso in tanto ci sarà anatocismo in quanto gli interessi si cumulino al capitale da restituire e producano a loro volta interessi, altrimenti il fenomeno evocato sarà inesistente.

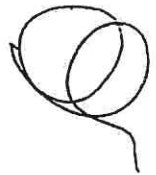
Ora, la determinazione della c.d. rata di rimborso (e il correlativo piano d'ammortamento del mutuo) dipende da scelte che competono unicamente alle parti e che sono soltanto in parte vincolate da "paletti normativi".

E' certo, ad esempio, per quanto rileva nel presente giudizio, che in difetto di un diverso accordo delle parti, la rata di rimborso deve restituire gli interessi maturati sino a quel momento non potendo essere imputata al capitale.

Infatti, posto che il mutuo è un contratto oneroso e che il suo prezzo sono gli interessi che si producono giorno per giorno ex art. 821 c.c., la somma rimborsata periodicamente, giusta la previsione dell'art. 1194 c.c., non può essere imputata, salvo consenso del creditore, prima al capitale e poi agli interessi.

Pertanto, in difetto di diverso accordo delle parti, la prima rata di rimborso del prestito deve essere di norma (salvo che sia - ad esempio - di pagamento dei soli interessi maturati) composta da una quota capitale e dalla quota degli interessi maturati sul capitale prestato sino al momento del rimborso parziale, così come la successiva rata di rimborso (in assenza di anatocismo) sarà composta da una quota di capitale e da una quota di interessi calcolati al tasso annuale convenuto sul capitale residuo (cioè sul capitale iniziale decurtato della quota capitale rimborsata con la prima rata), e così via dicendo con le altre rate.

Fermo questo vincolo, le modalità di determinazione della rata di rimborso sono varie e danno luogo a differenti tipologie di piani d'ammortamento. Alcune di queste hanno ricevuto maggiore fortuna e diffusione nella prassi, altre applicazioni isolate. Tuttavia, lo scopo è sempre lo stesso: determinare una rata di rimborso che comprenda una quota di capitale e una quota d'interessi, in modo



che al termine del piano di rimborso rateale sia restituito interamente il capitale e siano pagati gli interessi maturati.

Vi sono piani d'ammortamento in cui la rata è variabile, ma la quota di capitale rimborsata è costante (c.d. ammortamento all'italiana), altri in cui invece la rata è costante e la quota di capitale rimborsata è funzione crescente del tempo e viceversa per la quota d'interessi (ammortamento alla francese); altri che hanno caratteristiche similari con varianti più o meno significative (si pensi all'ammortamento alla tedesca o ancora a quello all'americana).

Questi sono i sistemi di rimborso rateale più diffusi, ma altri, lasciati alla creatività delle parti, potrebbero essere agevolmente sviluppati.

Ora, in nessuno dei piani d'ammortamento più diffusi vi è anatocismo.

In particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, l'anatocismo non è presente nel sistema d'ammortamento alla francese (o a rata costante) **poiché quand'anche fosse vero che la formula di matematica finanziaria in base alla quale si determina la rata di rimborso è fondata sull'interesse composto, certo sarebbe che ciò è funzionale unicamente a determinare la rata di rimborso periodica (quota di capitale + quota interessi) e non provoca alcun effetto anatocistico.**

Per rendersi conto di ciò, è sufficiente esaminare i mutui per cui è causa e i relativi piani d'ammortamento. E' così possibile verificare che gli interessi dovuti sono calcolati sul capitale residuo decurtato dalla quota capitale rimborsata con le rate precedenti. In questo contesto, parlare di anatocismo non è all'evidenza esatto, gli interessi non si cumulano al capitale per produrre a loro volta altri interessi.

Non essendovi anatocismo, del tutto privi di pregio sono gli argomenti fondati sulla necessità dell'apposita e specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica.

Q

La domanda in esame va pertanto respinta e con essa la dipendente azione di restituzione dell'indebito.

4.2.-

Altresì palesemente infondata è l'azione di nullità delle fideiussioni, proposta sull'assunto che non sarebbe fissato il tetto massimo delle fideiussioni e che queste sarebbero prestate per un debito eccedente quello dovuto dal debitore principale. Al di là dell'evidente contraddizione logica dei due asserti, essi sono chiaramente infondati.

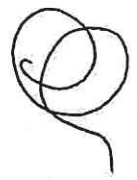
L'art.22 dei contratti *de quibus* fissa il tetto della fideiussione in una cifra pari alla sommatoria (a) dell'importo totale del finanziamento, come indicato nel frontespizio del contratto, (b) dell'importo di euro 2.582,28 (quale massimo importo del fido della Carta) – importo quest'ultimo nel caso di specie non rilevante, non essendo stata emessa alcuna carta -, (c) dell'importo pari al 20% della somma dei due precedenti importi. In altre parole, il fideiussore garantisce il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, compresi il pagamento di eventuali interessi moratori, penali, etc., nel limite del tetto ora indicato.

E' di tutta evidenza poi come sia contraria al dato contrattuale, e perciò non vera, l'affermazione secondo cui il fideiussore sarebbe tenuto per una somma superiore a quella del debitore principale.

§ 5.-

Le domande riconvenzionali sono fondate e meritano accoglimento.

Le parti hanno prodotto i contratti di finanziamento con i relativi piani d'ammortamento. La banca ha prodotto in giudizio, inoltre, per ciascun contratto, l'estratto conto riportante le rate pagate e quelle impagate, nonché i documenti stragiudiziali con i quali dichiarava, in coerenza con la specifica clausola contrattuale, la debitrice principale decaduta dal beneficio del termine.



Era onere degli attori dimostrare il pagamento delle rate che la convenuta assume non pagate, ma ciò non è stato fatto. Ne discende, pertanto, che essi sono tenuti a pagare le rate impagate, il capitale residuo e gli interessi di mora sulle prime e sul secondo nell'importo contrattualmente determinato.

Gli importi sono quelli indicati negli estratti certificati conformi e, precisamente, gli attori sono tenuti, in solido fra loro, a pagare in favore della convenuta la somma di euro 12.286,10, quanto al finanziamento n.2968017200, e la somma di euro 19.176.34, quanto al finanziamento n.3089144200, oltre interessi moratori dalle scadenze contrattuali, quanto alle rate impagate, e dalla decadenza dal beneficio del termine, ovvero dal 29.2.2012 (v. doc.13 di parte convenuta), quanto al capitale residuo, sino al saldo effettivo.

§ 6.-

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da notula in atti.

Va inoltre accolta la richiesta ex art.96 u.c. c.p.c. avanzata dalla convenuta. Gli attori hanno proposto un'evidente domanda in prevenzione; pure avendo notificato la citazione agli inizi del mese di novembre 2011, hanno fissato l'udienza di trattazione 8 giugno 2012, a distanza cioè di circa sette mesi dall'iscrizione a ruolo della causa, sicché è evidente la finalità defatigatoria dell'iniziativa proposta; hanno coltivato, inoltre, domande all'evidenza infondate. Tale condotta processuale concreta un abuso del diritto di difesa, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.96, u.c. c.p.c. La somma spettante alla convenuta è liquidata d'ufficio in una cifra pari a quella riconosciuta alla convenuta a titolo di spese legali (per la sola voce compenso professionale).

P.Q.M.

Il tribunale, pronunciando in via definitiva, così decide:

- respinge le domande attrici;

- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna [redacted]  
[redacted], in solido fra loro, a pagare in favore della convenuta la somma di euro 12.286,10, quanto al finanziamento n.2968017200, e la somma di euro 19.176.34, quanto al finanziamento n.3089144200, oltre interessi moratori convenzionali come da motivazione;
- condanna [redacted] [redacted] [redacted] in solido fra loro, a pagare in favore di Deutsche Bank SpA, ex art.96, u.c., c.p.c., la somma di euro 7.000,00;
- condanna [redacted] [redacted] in solido fra loro, a pagare in favore di [redacted] le spese di lite che si liquidano in euro 450,00 per spese vive ed euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).

Lucca, 9.6.2015.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gabriella Cammarata

Il Giudice  
Dr. Carmine Capozzi

